



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE (ORU)
SETTORE 2 - GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE.**

Assunto il 30/05/2018

Numero Registro Dipartimento: 678

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 5804 del 05/06/2018

**OGGETTO: DIP. MARASCO SAVERIO. MATR. 1002477. RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO E PART-TIME. RIDUZIONE ORARIO DI LAVORO..**

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 253 del 12 luglio 2016 recante ad oggetto “Variazione percentuale dell’orario di lavoro dei dipendenti della Giunta regionale, assunti a tempo indeterminato, con contratto di lavoro part-time: atto di indirizzo” sono state adottate le linee d’indirizzo, al fine di incrementare, per esigenze di servizio, l’orario di lavoro dei dipendenti regionali assunti con contratto a tempo indeterminato e part-time al 50%, nel limite massimo di 32 ore settimanali;
- in esecuzione della succitata deliberazione, il Dirigente Generale del Dipartimento “Turismo, Beni Culturali, Istruzione e Cultura”, con nota prot. n. 238204 del 26/07/2016, ha inoltrato una relazione dettagliata circa la sussistenza delle esigenze organizzative tali da necessitare l’incremento *de quo*;
- con nota prot. n. 231477 del 20/07/2016, il succitato dipendente ha prestato il consenso all’incremento dell’orario di lavoro da 18 a 32 ore settimanali;
- con decreto n. 8851 del 28/07/2016 ad oggetto “Dipendenti regionali part-time. Incremento percentuale dell’orario di lavoro” è stato disposto l’aumento dell’orario di lavoro da 18 ore settimanali (50%) a 32 ore settimanali (88,89%) dei dipendenti regionali part-time tra i quali anche il dipendente Marasco Saverio;
- in data 1° agosto 2016 è stata sottoscritta la modifica del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e part-time. Incremento ore lavorative all’88,89% (rep. n. 1072);

VISTA l’istanza prot. n. 27164 del 25/01/2018, con la quale il Sig. Marasco Saverio, (c.f. MRSSVR69M02E590K), dipendente regionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e part-time orizzontale, cat. giuridica B1, matr. 1002477, in servizio presso il Dipartimento “Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura”, UOT - Funzioni Territoriali – UdP di Vibo Valentia, ha chiesto, per motivi familiari, la riduzione dell’attuale orario di lavoro da 32 a 30 ore settimanali rispettivamente pari all’88/89% e all’88,33% dell’orario di servizio, con abbattimento dello 0,06% (ore 2) e con articolazione della prestazione lavorativa su 5 (cinque) giorni a settimana per come segue: lunedì 8 ore, martedì 6 ore, mercoledì 6 ore, giovedì 6 ore e venerdì 4 ore e, comunque, nel pieno rispetto dell’orario adottato negli uffici della struttura di appartenenza;

RICHIAMATA:

- la normativa in materia di lavoro part-time data dal combinato disposto degli artt. 53, 54, e 55 del CCNL Comparto Regioni – Autonomie Locali 21/05/2018, dall’art. 1, commi da 56 a 65 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 per come modificata dall’art. 73 della legge 6 agosto 2008, n. 133 e, da ultimo, dal D. Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015;

CONSIDERATO che nella fattispecie *de qua* è applicabile, in via analogica, l’art. 53, comma 12 del sopracitato CCNL che così dispone: “*La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di cui al comma 11. (...)*”;

DATO ATTO che a norma dell’art. 55, commi 1, 9, 10, 11 e 12, del CCNL 21 maggio 2018 (*Trattamento economico - normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale*):

- **comma 1:** “*Al personale con rapporto a tempo parziale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento*”;
- **comma 9:** “*I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno*”;
- **comma 10:** “*Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e*

periodiche spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa categoria e profilo professionale”;

- **comma 11:** *“I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, sono applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato, secondo la disciplina prevista dai contratti integrativi”;*

- **comma 12:** *“Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia”;*

ACQUISITO il parere favorevole, reso in data 23/05/2018 in calce alla nota prot. n. 27164 del 25/01/2018, dal Dirigente Generale del Dipartimento competente, sentito il Dirigente di Settore;

ATTESO che la predetta richiesta non è in ogni caso finalizzata all’esercizio di altre attività lavorative e che, pertanto, nella fattispecie non è applicabile la disciplina contenuta nell’art. 1, commi 56-bis e ss. della legge 662/1996;

VISTI:

- gli artt. 53, 54 e 55 del CCNL Comparto Regioni – Autonomie Locali del 21 maggio 2018;
- Il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii.;
- il D.L. n. 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008;
- il D. Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 abrogativo del D. Lgs. n. 61/2000;

DECRETA

1) DI AUTORIZZARE, a decorrere dalla notifica del presente atto, la riduzione dell’orario di lavoro da 32 a 30 ore settimanali pari all’83,33% dell’orario di servizio, richiesta dal Sig. Marasco Saverio, (c.f. MRSSVR69M02E590K) dipendente a tempo indeterminato e part-time di tipo orizzontale, matr. 1002477, Cat. B1, in servizio presso il Dipartimento “Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura”, UOT Funzioni Territoriali, UdP di Vibo Valentia”;

2) DI DARE ATTO che l’attività lavorativa settimanale, a seguito della riduzione dell’orario di lavoro da 32 a 30 ore, diminuirà di complessive due (2) ore equivalente ad un abbattimento dell’orario di servizio pari allo 0,06 dell’attività ordinaria, con articolazione della prestazione su 5 (cinque) giorni per come segue: lunedì 8 ore, martedì 6 ore, mercoledì 6 ore, giovedì 6 ore e venerdì 4 ore e comunque nel pieno rispetto dell’orario di lavoro adottato negli uffici della struttura di appartenenza;

4) DI PRECISARE che, in applicazione analogica dell’art. 53, comma 12, del CCNL 21/05/2018 la riduzione dell’orario di lavoro deve risultare da un nuovo contratto individuale di lavoro da stipulare in forma scritta;

5) DI PROVVEDERE, alla stipulazione e sottoscrizione del relativo contratto, entro 30 giorni dall’avvenuta notifica del presente atto, pena la sua decadenza;

6) DI NOTIFICARE il presente decreto:

- al dipendente Saverio MARASCO;
- al Dirigente del Settore “Gestione Economica del Personale”;
- al Dirigente del Settore “Gestione Previdenziale del Personale”;
- al Dirigente Generale del Dipartimento “Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura”;
- al Dirigente UOT - Funzioni Territoriali;

7) DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BUR Calabria, ai sensi della legge regionale n. 11 del 6 aprile 2011.

8) DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

BIANCO ANTONIETTA

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

TASSONE SERGIO

(con firma digitale)